

Pubblicato il 27/01/2021

**N. 00256/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01877/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con  
domicilio digitale come da PEC indicata in atti

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui  
Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1

*per l'annullamento*

del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del  
soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse  
Umane, Ufficio IV, prot.0002818 del 15/10/2020, notificato in data  
19/10/2020, in forza del quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di  
trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 presso il  
Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli o in subordine presso altra sede della  
Regione Campania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella L. n. 176 del 2020, e l'art. 60 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Roberto Lombardi;

Rilevato:

che il ricorrente, vigile del fuoco, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui l'amministrazione di cui è dipendente gli ha negato l'assegnazione temporanea a diversa sede di servizio ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;

che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato:

che, dopo l'ordinanza cautelare con cui la Sezione ha disposto il riesame dell'istanza del ricorrente, il sig. -OMISSIS- ha ottenuto il beneficio richiesto;

che il giudizio può essere dunque definito con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto:

che la nuova determinazione assunta dall'amministrazione ha soddisfatto il bene della vita oggetto di interesse del ricorrente, di modo che la materia del contendere deve considerarsi venuta meno;

che le spese di lite seguono la soccombenza virtuale – liquidate come da dispositivo – in virtù della correttezza delle ragioni esposte dalla difesa del ricorrente, specie con riferimento alla rilevata contenuta scoperta di organico della sede di servizio di provenienza, all'allegata assenza di casi o esigenze eccezionali a sostegno del dissenso e a quanto tuttora previsto nell'Accordo Sindacale Nazionale del 19 aprile 2016;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Lombardi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.